

Decreto «spalmaincentivi». Scade il 30 novembre il termine per scegliere la rimodulazione del b

Fotovoltaico, arrivano i tagli

Senza opzione scatta comunque la riduzione della tariffa incentivata

Stefania Gorgoglione

Scade il prossimo 30 novembre il termine entro il quale i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW devono operare la scelta relativa alla rimodulazione dell'incentivo concesso, pena l'applicazione automatica, per il residuo periodo di incentivazione, di una decurtazione variabile a seconda della taglia dell'impianto. È quanto prevede l'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (Dl Competitività), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, disposizione altrimenti nota come «norma spalmaincentivi».

Le previsioni dell'articolo 26 si applicano a tutti i beneficiari di una tariffa incentivante (o di una tariffa omnicomprensiva per quanto riguarda i regimi di incentivazione introdotti più di recente) per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, riconosciuta in applicazione dei vari decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni a partire dal 2005. Si tratta - come noto - di cinque differenti regimi di incentivazione, l'ultimo dei quali è il cosiddetto Quinto conto energia disciplinato dal Dm 5 luglio 2012.

Le opzioni che l'articolo 26, comma 3, mette a disposizione degli operatori sono tre:

1) prolungamento del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni, con decorrenza dall'entrata in esercizio dell'impianto e riduzione percentuale della tariffa riconosciuta, quest'ultima variabile in base al residuo periodo di diritto agli incentivi (si veda la prima tabella in pagina);

2) mantenimento del periodo ventennale di incentivazione con la previsione di un primo periodo di riduzione dell'incentivo rispetto all'attuale e un se-

condo periodo di fruizione dell'incentivo incrementato secondo percentuali definite dal ministero dello Sviluppo economico (Dm 17 ottobre 2014);

3) mantenimento del periodo ventennale con tariffa ridotta di una quota percentuale per il periodo residuo di diritto all'incentivo (si veda la seconda tabella in pagina).

Per coloro che fruiscono di una tariffa omnicomprensiva, la riduzione percentuale si applica alla sola componente incentivante (articolo 26, comma 4).

Qualora gli interessati non provvedano a comunicare la loro scelta, tramite il portale del Gse in via esclusivamente telematica, verrà applicata in automatico l'opzione "c". Con due decreti del ministero dello Sviluppo economico, del 16 e 17 ottobre 2014, sono state definite le modalità operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti, come riviste dall'articolo 26. Il 3 novembre scorso il Gse ha pubblicato le pertinenti istruzioni operative.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, a partire dal secondo semestre di quest'anno, il Gse eroga a tutti gli impianti, compresi quelli di più piccole dimensioni ai quali, invece, non si applica il comma 3 - le tariffe incentivanti con rate mensili costanti nella misura del 90% della producibilità media annua stimata dell'impianto nell'anno solare di riferimento, effettuando poi il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. La stima della producibilità annua avviene in base ai dati storici dell'anno precedente (ove disponibili), ovvero in base al numero delle ore di sole annue medie, variabile a seconda della regio-

ne in cui è ubicato l'impianto. In allegato al Dm 16 ottobre 2014 è pubblicata una tabella che individua la media delle ore di irraggiamento solare per ciascuna regione d'Italia ("Stima regionale"), da cui risulta che la Sicilia è la più assolata con una media di 1.369 ore all'anno, mentre in Lombardia - all'ultimo posto - le ore di sole annue sono 1.019.

I pagamenti in acconto da parte del Gse saranno effettuati con cadenza periodica: quadrimestrale per gli impianti fino a 3 kW, ogni tre mesi per gli impianti fino a 6 kW, ogni due mesi per potenze fino a 20 kW, con cadenza mensile per gli impianti di dimensioni maggiori. Ciascun pagamento, purché di importo superiore a 100 euro, verranno erogati alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza. Eventuali conguagli - sempre purché maggiori di 100 euro - saranno erogati entro 60 giorni dal ricevimento delle misure definitive dell'energia prodotta o, al massimo, entro il 30 giugno di ogni anno.


Il Gse effettuerà periodicamente verifiche e controlli sulla corrispondenza tra la stima della producibilità annua e l'effettiva produzione dell'impianto, al fine di una corretta erogazione delle nuove tariffe incentivanti. In caso di violazioni, il Gse può anche sospendere il pagamento degli acconti. I primi controlli saranno effettuati nel mese di dicembre 2014 in riferimento al periodo luglio-ottobre 2014.

Le nuove modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico, dunque la relativa scelta dell'operatore, saranno rese operative a partire dal mese di gennaio 2015, per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici del Gse.

Il quadro delle riduzioni



I TAGLI PER CHI PROROGA IL REGIME FINO A 24 ANNI



I TAGLI PER CHI NON SCEGLIE

